

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER GIÜMAI

Art. 1

Sotto la denominazione PER GIÜMAI è costituita per tempo indeterminato e con sede a Giumaglio un'associazione ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 2

L'associazione PER GIÜMAI si prefigge di salvaguardare e valorizzare le testimonianze e i patrimoni architettonici, culturali, naturalistici e paesaggistici di Giumaglio. L'associazione agirà di propria iniziativa, ma potrà anche collaborare con altre associazioni, istituzioni pubbliche e privati cittadini.

Art. 3

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e che pagano la tassa sociale annua.

Art. 4

I soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale che solo risponde degli impegni dell'associazione, esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 5

I soci possono dimissionare in ogni momento con preavviso scritto di 6 mesi inviato al comitato per la fine di ogni anno. Per l'anno civile in corso la tassa sociale è comunque dovuta. È considerato dimissionario il socio che non avrà pagato la tassa sociale.

Art. 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle tasse sociali, dagli interessi sul patrimonio sociale, dalle donazioni e dai legati di persone fisiche o giuridiche, dai contributi volontari di enti pubblici e privati, dagli introiti di manifestazioni, collette o altre azioni di sostegno, dai beni mobili o immobili acquisiti o ricevuti in donazione, elencati nei rendiconti annuali.

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) i revisori dei conti.

Art. 8

L'assemblea generale è convocata dal comitato tramite avviso a ogni socio con almeno 30 giorni di preavviso. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

Art. 9

L'assemblea generale, diretta dal presidente del comitato, può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Riservati i casi in cui lo statuto richiede una maggioranza qualificata le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti decide quello del presidente.

Art. 10

Ogni persona fisica ha diritto ad un voto così come le persone giuridiche di diritto pubblico o privato che dovranno designare per iscritto il loro rappresentante ufficiale prima dell'inizio dei lavori.

Art. 11

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione e esercita le seguenti competenze:

- 1) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- 2) nomina e revoca i membri del comitato;
- 3) designa l'ufficio di revisione composto di 2 membri;
- 4) approva il rapporto d'attività del comitato e i conti annuali;
- 5) dà scarico al comitato;
- 6) pronuncia l'esclusione dei soci che contravvengono agli scopi sociali;
- 7) si pronuncia circa eventuali acquisizioni e l'accettazione di donazioni e legati;
- 8) si pronuncia su investimenti e crediti proposti dal comitato;
- 9) modifica gli statuti;
- 10) decide lo scioglimento dell'associazione.

Nei casi previsti ai n. 7), 8), 9) e 10) le deliberazioni devono essere adottate dai 2/3 dei soci presenti all'assemblea.

Art. 12

Il comitato è composto da 3 a 5 membri che stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili. Il comitato designa nel suo seno un presidente e un vicepresidente. Il segretario-cassiere può anche non far parte del comitato. Il comitato definisce l'ammontare della tassa annuale dei soci.

Art. 13

Il comitato esercita le seguenti competenze:

- a) concretizza gli indirizzi generali dell'associazione e le decisioni dell'assemblea;

- b) assicura l'amministrazione, organizza e coordina l'attività dell'associazione;
- c) adotta tutte le decisioni che per legge o per statuto non sono riservate ad altro organo;
- d) allestisce l'ordine del giorno delle assemblee generali ed esegue le decisioni delle stesse.

Art. 14

Il comitato si riunisce tutte le volte che gli affari dell'associazione lo esigono dietro convocazione del suo presidente o del vicepresidente.

Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. È ammessa l'adozione di decisioni in via circolare. In caso di parità decide il presidente.

Art. 15

L'associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva di due persone, il presidente e il segretario.

Art. 16

L'ufficio di revisione è composto da due membri designati per il periodo di 4 anni dall'assemblea generale. L'ufficio di revisione allestisce il suo rapporto che consegna 15 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 17

L'esercizio contabile è annuale e chiude al 31 dicembre.

Art. 18

Gli organi dell'associazione tengono un verbale sulle discussioni e deliberazioni che sarà sottoscritto dal segretario e dal presidente rispettivamente da chi ne avrà fatto le veci.

Art. 19

Nel caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto – con decisione assembleare – a uno o più enti/istituzioni con scopi analoghi.